



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

C. F.: 92007180067 P. I.: 00442290060
Palazzo del Municipio Viale Vochieri 2, 15060 Vignole Borbera
Telefono: 0143 67301 Fax: 0143 677980
www.comune.vignoleborbera.al.it info@comune.vignoleborbera.al.it

Ordinanza Sindacale n. 8 del 03/04/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19.
ULTERIORI DISPOSIZIONI: USO OBBLIGATORIO DI SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA BOCCA E DELLE MANI

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

Vista la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata nel nostro paese;

Visti i decreti legge n. 6, n. 9 e n. 18, tutti del 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

Visti i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo e 22 marzo, tutti del 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della salute e dell'interno 22 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Considerato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Preso atto che con il succitato DPCM dell' 11 marzo 2020 è decretata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei

centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

Constatato che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell'accedere negli esercizi commerciali;

Preso atto che la copertura della bocca e delle mani aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

Ritenuto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid19 l'obbligo di proteggere la bocca e le mani per accedere agli esercizi commerciali ;

ORDINA

L'uso obbligatorio, all'interno degli esercizi commerciali, negozi e aree mercatali , da parte di tutti i clienti e degli esercenti di una copertura efficace atta ad impedire che la tosse e gli starnuti possa depositare sulle merci contaminandoli , anche di fattura artigianale.

ORDINA

altresì - Ai titolari e gestori delle attività commerciali di inibire l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.

- Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 (art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000) e mediante applicazione dell'art. 650 del codice penale.

- La presente ordinanza entra in vigore sabato 04 Aprile. - Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Prefetto di Alessandria .

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: - ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero - ricorso al TAR del Piemonte entro 60 gg, ovvero - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg .

. Dalla Residenza Municipale,

lì 03/04/2020

IL SINDACO

Giuseppe Teti

